

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1357**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore ZANOLETTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 2002**

—————

Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo»

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il tartufo è uno dei prodotti più famosi del nostro Paese e ha un notevole valore economico, anche per il rilevante richiamo turistico che induce.

Il tartufo, nelle sue diverse specie, è però un prodotto particolarmente delicato. Gli agenti atmosferici, le mutate tecniche di agricoltura, l'abbandono dei boschi e la ricerca non sempre rispettosa del terreno lo hanno reso sempre più raro.

Inoltre l'attuale normativa fiscale, che non tiene conto del particolarissimo modo con cui il tartufo viene ricercato e venduto, è am-

piamente disattesa con negative conseguenze sull'erario e sulla possibilità di controllo della qualità a scapito del consumatore.

Sono pertanto necessari interventi a modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, che ha avuto peraltro indubbi meriti, e della normativa fiscale proprio nell'intento di:

tutelare maggiormente la ricerca del tartufo a salvaguardia dell'esistenza dello stesso;

prevedere una regolamentazione fiscale più realistica che porti a un controllo del mercato e a maggiori introiti per lo Stato.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi.

2. All'articolo 2:

a) al primo comma:

1) al numero 1) dopo le parole: «tartufo bianco» è aggiunta la seguente: «pregiato»;

2) il numero 3) è sostituito dal seguente: «3) *Tuber brumale* Vitt. forma *moschatum*, detto volgarmente tartufo moscato»;

3) il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) *Tuber brumale* Vitt. forma *uncinatum*, detto volgarmente tartufo uncinato»;

4) al numero 7) le parole: «o *Tuber albidum* Pico» sono soppresse.

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado della regione Marche, o del centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali delle università o di altre strutture specializzate individuate dalle singole regioni mediante rilascio di certificazione scritta».

3. All'articolo 3:

*a)* al primo comma la parola: «raccolta» è sostituita dalla seguente: «ricerca»;

*b)* al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, i cui estremi sono riportati sulla tabella recante la scritta "Raccolta di tartufi riservata".»;

*c)* dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti:

«Le attestazioni regionali di riconoscimento delle tartufaie controllate non possono essere rilasciate oltre un limite massimo percentuale di superficie produttiva pari al 20 per cento del territorio a produzione tartufigena da individuare su base provinciale.

Ai fini del rilascio delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate, è presentata, oltre a quanto previsto dalle leggi regionali di recepimento, anche la seguente documentazione:

*a)* attestato dell'impresa vivaistica fornitrice dal quale risulti che le piante da destinare all'impianto sono state preventivamente micorrizzate con la specie di tartufo indicata;

*b)* attestato di controllo delle piante preventivamente micorrizzate da mettere a dimora rilasciato da una struttura pubblica individuata dalle singole regioni, dal quale risulti un sufficiente grado di micorrizzazione con la specie di tartufo indicata.

Ai fini di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'ottavo comma le regioni individuano criteri, modalità e idonea metodologia di controllo delle piante tartufigene».

4. All'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano, come dimostrato da apposita documentazione contributiva e fiscale, possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie, nei limiti territoriali di cui al settimo comma dell'arti-

colo 3 per quanto attiene alle tartufaie controllate.

5. Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - 1. La cessione di tartufi freschi effettuata dai raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca non rientra nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. I cessionari, se acquistano i beni nell'esercizio di imprese, emettono autofattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, indicando, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma. La fattura è registrata ai sensi dell'articolo 25 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni; copia della fattura è consegnata al raccoglitore.

2. I raccoglitori i cui ricavi annui non superino l'ammontare di 5.000 euro non sono soggetti agli obblighi contabili, e come tali non tassabili ai fini delle imposte dirette (*bonus* fiscale).

3. I raccoglitori i cui ricavi annui superino il reddito derivante dall'attività di ricerca e cessione di cui al comma 1, così come quantificato al comma 2, determinano il reddito imponibile applicando il coefficiente di redditività del 15 per cento per la parte eccedente il *bonus* fiscale».

6. All'articolo 5:

a) al settimo comma, le parole: «vanghetto o vanghella» sono sostituite dalle parole: «vanghetto o zappetta la cui lama non deve superare in larghezza centimetri 6»;

b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero di cani da utilizzare durante la ricerca non può eccedere i due individui per ogni ricercatore».

7. All'articolo 6, terzo comma:

a) il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) *Tuber melanosporum*, dal 15 dicembre al 15 marzo»;

b) al numero 3) la parola: «var.» è sostituita dalla seguente: «forma»;

c) il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) *Tuber aestivum*, dal 1° luglio al 30 novembre»;

d) al numero 7) le parole: «*albidum* o» sono soppresse.



